

SPECIALE PENSIONI

Il pensionato prof part time

L'assegno futuro sarà così più pesante

DI NICOLA MONDELLI

Continuare ad insegnare o a lavorare nella scuola da pensionato si può. Lo consente un istituto giuridico introdotto nella legislazione previdenziale dall'art. 1, comma 187, da una legge del 1996 la cui applicazione è regolamentata dal decreto ministeriale n. 331 del 29 luglio 1997. Le citate disposizioni consentono al pubblico dipendente di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale unitamente all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità. Per il personale docente ed Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'istituto giuridico è disciplinato da alcune ordinanze ministeriali (n. 446/1997 e n. 55/1998), dalla circolare ministeriale n. 45 del 17 febbraio 2000 e dalle note informative dell'Inpdap n. 68 del 22 luglio 2002 e n. 33 del 2 luglio 2003. La facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale congiuntamente al trattamento pensionistico non è consentita ai dirigenti scolastici, a quei docenti e agli ata considerati figure uniche dall'ordinamento scolastico, al personale già in servizio a part-time e a coloro i quali siano già in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per il collocamento a riposo d'ufficio. Independentemente dal sesso, la facoltà di utilizzare l'istituto è, pertanto, consentita solo a chi è in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità avente decorrenza dal 1° settembre 2011 e cioè una età anagrafica non inferiore a 60



anni e un numero di anni di contribuzione che sommati all'età anagrafica determinino la "quota 96". La prestazione oraria non potrà essere, di norma, inferiore al 50 per cento di quella prevista per il tempo pieno. Limitatamente al personale docente, detto limite non è tuttavia tassativo. Dispone, infatti, l'art.4 della ordinanza ministeriale n. 55 che la durata della prestazione oraria deve essere compatibile con la possibilità di scindere la cattedra salvaguardando in ogni caso il principio della unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe e sezione di scuola dell'infanzia.

Il servizio prestato in regime di part-time è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato a tempo pieno. È utile ai fini della

progressione di carriera e non comporta la perdita della sede di titolarità. La retribuzione mensile è costituita dalla quota corrispondente alle ore di servizio e viene liquidata dalla direzione provinciale del tesoro e dalla quota di pensione che viene corrisposta dall'Inpdap nella misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario di servizio. Al momento della cessazione definitiva dal servizio l'ammontare della pensione sarà rideterminata dall'istituto di previdenza che dovrà tenere conto dell'anzianità complessiva maturata sia a tempo pieno che a part-time. Il trattamento di fine servizio (buonuscita) sarà determinato e liquidato dopo la cessazione definitiva dal servizio.

2. Continua

— ©Riproduzione riservata —

